



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n° 2430

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201, che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, e tra questi quello sotto la lettera e) relativo all'accertamento delle violazioni per mezzo di appositi apparecchi di rilevazione direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari ;

VISTO il decreto dirigenziale n. 1323, in data 8 marzo 2012, con il quale è stata concessa alla soc. SINTEL Italia S.p.A., con sede in via Carlo Poma n. 16-Pomezia (RM), l'approvazione di un dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato "SCOUT SPEED", da installare a bordo di veicoli impiegati da organi di polizia stradale per operare sia in condizioni di movimento che in modalità stazionaria;

VISTA l'istanza, in data 22 marzo 2013, con la quale la soc. SINTEL Italia S.p.A. ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo "SCOUT SPEED" ad una versione con una nuova telecamera mod. UI-2240SE-M-GL, prodotta dalla soc. IDS, e due nuovi fari ad infrarosso mod. VCT6, prodotti dalla soc. Gardasoft Vision LTD;

VISTA la documentazione tecnica allegata alla domanda;

CONSIDERATO che le modifiche apportate,così come dichiarato dalla soc. SINTEL S.p.A. e comprovato dalla documentazione trasmessa, non compromettono o modificano il corretto funzionamento dell'apparato, essendo anzi migliorative;

D E C R E T A

- Art.1. E' estesa l'approvazione del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità,denominato "SCOUT SPEED", da installare a bordo di veicoli impiegati da organi di polizia stradale per operare sia in condizioni di movimento che in modalità stazionaria, prodotto dalla soc. SINTEL Italia S.p.A., con sede in via Carlo Poma n.16-Pomezia (RM), alla versione con nuova telecamera mod. UI-2240SE-M-GL e due nuovi fari ad infrarosso mod. VCT6. Restano invariate le prescrizioni contenute negli articoli 2 e 3 del decreto n.1323 dell' 8 marzo 2012.
- Art.2. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale d'uso nella nuova versione depositata presso questa Direzione.
- Art.3. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al estremi del decreto n. 1323 dell'8 marzo 2012 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma 3/5/2013

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)

